



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. ABAP (Giada) 14.16.6

*Allegati:*

*All* Ministero della transizione ecologica

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
(cress@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna

Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)  
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

*All* Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

(adsp@pec.adspmaredisardegna.it)

*Oggetto:*

**CAGLIARI – Porto di Cagliari – Lavori di realizzazione del 2° lotto funzionale – opere a mare del Distretto della cantieristica presso l'Avamposto est del Porto Canale. Progetto Esecutivo – VERIFICA DI OTTEMPERANZA condizione ambientale n. B.7 del DM-VIA n. 102 del 2015 (proroga dei termini di efficacia DM-VIA n. 16 del 2021).**

Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 28, *Monitoraggio*).

Proponente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Parere del Ministero della cultura.

*e. p. c.*

*Alla* Regione Autonoma della Sardegna

Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale  
(eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo

(mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it)

*e. p. c.*

*Alla* Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio

per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna  
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

24/11/2021

e. p. c.

*M* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p. c.

*M* Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTA** la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

**VISTO** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n.



**VISTO** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

**CONSIDERATO** che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013).

**CONSIDERATO** quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale"*.

**CONSIDERATO** quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto *"MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *"Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure"*.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *"Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione"*, in particolare alla p. 7.

**CONSIDERATO** quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 7 dell'8/03/2021, avente ad oggetto *"Istituzione della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo: organizzazione delle attività di studio, inventariazione, tutela, protezione, conservazione e gestione del Patrimonio Culturale subacqueo nazionale"*.

**CONSIDERATO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano



paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

**CONSIDERATO** che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "*... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...*".

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*" (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016*", disponendone la pubblicazione sul BURAS.

**CONSIDERATO** che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "*... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...*".

**CONSIDERATO** che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al *Repertorio del Mosaico 2016* per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante "*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo*", resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "*... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...*";



**CONSIDERATO** che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risulta allegata anche la "Tavola 1B – Comune di Cagliari", relativa al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI (DPCM del 10/11/1967), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 16390 del 29/07/2021, ha trasmesso (per il tramite dell'indicazione di un link esterno dal quale acquisire i documenti allegati) il **Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica – opere a mare, 2° lotto funzionale** e il **Progetto Esecutivo dei lavori di realizzazione del parco della chiesa di S. Efisio nell'avamposto est del Porto Canale**, ai fini della verifica di ottemperanza della condizione ambientale (già prescrizione) n. B.7 del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015, la cui efficacia è stata prorogata dal DM-VIA n. 16 del 15/01/2021.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 28939 del 30/08/2021, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna prot. n. 16390 del 29/07/2021 (Allegato n. 1), si deve rappresentare che questa Direzione generale ABAP, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non può accedere a link esterni al fine di consultare la documentazione allegata e, pertanto, la stessa non può essere acquisita ai propri atti.*

*Per quanto sopra, si deve evidenziare a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna la necessità che la documentazione allegata alla nota del 29/07/2021 sopra citata sia trasmessa alla Scrivente su supporto digitale (DVD, Hard Disk, ecc.).*

*Inoltre, considerato che la condizione ambientale (già "prescrizione") n. B.7 del DM-VIA n. 102 del 2015 (il cui termine di efficacia è stato prorogato con il DM-VIA n. 16 del 2021) prevede che il Progetto Esecutivo di cui trattasi debba essere consegnato, oltre che alla Scrivente, anche alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (come precisato con il parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP prot. n. 36638 del 15/12/2020, punto 1.c di p. 27), allegato, quale parte integrante, al DM-VIA n. 16 sopra citato, si rappresenta a codesta Autorità di Sistema Portuale l'esigenza che il Progetto Esecutivo in oggetto sia trasmesso contestualmente e direttamente anche alla medesima suddetta Soprintendenza ABAP.*

*Ancora, considerata l'istanza prodotta, con nota prot. n. 5826 del 25/05/2017 (Allegato n. 2), da codesta medesima Autorità di Sistema Portuale per l'eguale condizione ambientale B.7 del DM-VIA n. 102 del 2015, trasmettendo un Progetto Definitivo / Esecutivo per la realizzazione del Parco della Chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale (corrispondente alla zona del PRP denominata H1, ripresa nella suddetta condizione ambientale ed oggetto già della Determinazione conclusiva di Conferenza di Servizi adottata dall'allora Autorità portuale di Cagliari con il protocollo interno n. 2721 dell'8/03/2017, per gli effetti di cui all'art. 146, Autorizzazione paesaggistica, del D.Lgs. n. 42 del 2004), si deve, altresì, chiedere a codesta Autorità di Sistema Portuale se la documentazione prodotta con il Progetto Esecutivo allegato alla nota del 29/07/2021 sopra citata, riscontri anche la richiesta di documentazione e chiarimenti formulata da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 18322 del 21/06/2017 (Allegato n. 3), alla quale non è seguita alcuna comunicazione, in caso contrario si chiede che con la predetta nuova trasmissione siano forniti i medesimi chiarimenti e documenti.*

*Nel merito delle autorizzazioni[i] già rilasciate per il progetto di cui trattasi, si evidenzia che codesta Autorità di Sistema Portuale, con nota prot. n. 3655 del 03/04/2017 (Allegato n. 4), recante "Distretto della cantieristica da realizzarsi nell'avamposto est del porto canale – 2° lotto funzionale: opere a mare. Conferenza di servizi ex art. 14 L. 241/90 e ss.mm.ii.", ha trasmesso la Determinazione conclusiva del 29/03/2017 (prot. n. 3611 del 03/04/2017) della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, concernente l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 per la parte relativa alle sole opere dei "Moli e*



banchine", "Canale di navigazione interna", "Apertura varco di accesso al molo di levante" e "Avanzamento della linea di riva di circa 70 m", indicando la necessità di "opere compensative e di mitigazione degli interventi", con esclusione di quanto riferito, invece, alla "definizione progettuale relativa alla formazione dei capannoni e degli spazi aperti di competenza", la cui "definizione" è da rimandarsi ad un concorso di progettazione, previa la costituzione di un tavolo tecnico (come citato dalla competente Soprintendenza ABAP).

Per quanto sopra e qualora non già chiarito nella documentazione del Progetto Esecutivo di cui trattasi (non ancora conosciuta), si chiede a codesta Autorità di Sistema Portuale di voler comunicare, con la suddetta nuova trasmissione, se il predetto "tavolo tecnico" si sia costituito e quali siano state le relative conclusioni, come anche se le stesse conclusioni siano state considerate per la redazione del suddetto progetto.

Inoltre, si ritiene necessario acquisire fin da adesso anche copia integrale del progetto assentito con la Determinazione conclusiva del 29/03/2017 (prot. n. 3611 del 03/04/2017) della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, al fine dei necessari confronti con quanto qui proposto con il Progetto Esecutivo.

Nel merito dell'ulteriore autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 delle aree oggetto dell'intervento relativo alla realizzazione del Porto Canale del Porto di Cagliari, di cui al Decreto Presidenziale n. 209/2019 del 31/05/2019 (Allegato n. 5), si deve chiedere a codesta Autorità di Sistema Portuale se il Progetto Esecutivo di cui trattasi corrisponde anche a quanto nella stessa Determinazione sancito con riguardo l'impegno assunto per l'esecuzione delle "opere di mitigazione /compensazione" indicate nella relativa parte dispositiva (v. pp. 6-7).

Per quanto attiene, invece, alla connessa ottemperanza della condizione ambientale n. A.17 del DM-VIA n. 102 del 2015 (per la quale questa Direzione generale ABAP ha trasmesso le comunicazioni prot. n. 14470 del 12/10/2016 e n. 17016 dell'8/11/2016 – Allegati nn. 6 e 7), si deve chiedere a codesto Ministero della transizione ecologica e a codesta Autorità di Sistema Portuale se siano nel frattempo intervenute novità in merito, di cui si chiede la trasmissione dei relativi atti prodotti.

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro a quanto sopra chiesto al fine di poter avviare l'istruttoria di competenza >.

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 18509 del 31/08/2021 (anticipata in pari data con PEC e pervenuta, con i relativi DVD allegati, il 03/09/2021), ha trasmesso gli elaborati dei due Progetti Esecutivi di cui alla nota prot. n. 16390 del 29/07/2021 su supporto digitale fisico, comunicando quanto segue:

< Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, assunta al protocollo dell'Ente al num. 18405 [nota della Direzione generale ABAP: v. nota della Direzione generale ABAP prot. n. 28939 del 30/08/2021], si ritrasmette, come richiesto, a codesta Direzione Generale ed alla Soprintendenza ABAP, su supporto informatico, la documentazione relativa alla verifica di ottemperanza di cui all'oggetto.

Si rappresenta che la medesima documentazione (progetto esecutivo delle opere a mare del distretto della cantieristica, Decreto di aggiudicazione dell'appalto integrato del medesimo intervento e relativo contratto; progetto definitivo / esecutivo del parco della chiesa di S. Efsio, nota del RUP e atti relativi alla conferenza di servizi del 2021) era già stata trasmessa con nota del 29/07/2021 (prot. n. 18405 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "n. 16390"]) avente ad oggetto "Trasmissione documentazione ai fini dell'ottemperanza alla prescrizione B. 7"

In merito alla richiesta "se la documentazione prodotta con il Progetto Esecutivo [parco della chiesa di S. Efsio] allegato alla nota del 29/07/2021 sopra citata, riscontri anche la richiesta di documentazione e chiarimenti formulata da questa Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 18322 del 21/06/2017 (Allegato n. 3)" si comunica che con la citata nota del 29/07/2021 è stata riscontrata la richiesta di codesta Direzione Generale.

MA  
+



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Sono stati, inoltre, allegati alla predetta nota del 29/07/2021 gli esiti della conferenza di servizi indetta ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri / autorizzazioni sul progetto del parco della chiesa di S. Efisio, modificato per tener conto delle osservazioni di cui alla nota del 21/06/2017 di codesta Direzione Generale.

In merito alla "definizione progettuale relativa alla formazione dei capannoni e degli spazi aperti di competenza" la cui "definizione" è da rimandarsi ad un concorso di progettazione, previa la costituzione di un tavolo tecnico (come citato dalla competente Soprintendenza ABAP)", si precisa che non rientra nelle competenze di questa Autorità la realizzazione dei capannoni. Gli stessi, infatti, dovranno essere progettati e realizzati dai concessionari, con caratteristiche tali da renderli funzionali alle attività che essi intendono svolgere.

Non è, pertanto, previsto alcun "concorso di progettazione", come peraltro chiarito nel verbale della Conferenza di Servizi del 02/03/2017 e nella relativa Determinazione conclusiva, bensì un "tavolo tecnico" "in cui definire, per lo meno, delle Linee Guida che indirizzino nella realizzazione delle opere di competenza dei concessionari e che abbiano la finalità di salvaguardare, per quanto possibile, le visuali pregevoli, nonché di stabilire tipologie costruttive omogenee almeno per gli elementi comuni".

Relativamente alla richiesta "di voler comunicare, con la suddetta nuova trasmissione, se il predetto "tavolo tecnico" [di cui alla Conferenza di Servizi del 02/03/2017] si sia costituito e quali siano state le relative conclusioni, come anche se le stesse conclusioni siano state considerate per la redazione del suddetto progetto" si rappresenta che questa Autorità ha già richiesto con nota del 14/01/2021 (prot. n. 836) al Servizio Tutela del Paesaggio della RAS ed alla Soprintendenza ABAP i nominativi dei delegati a partecipare al tavolo tecnico. Con nota del 06/08/2021 (prot. n. 17006) ha sollecitato i suindicati nominativi.

Ad ogni le predette note, che si allegano alla presente, risultano ancora prive di riscontro.

In ogni caso, la definizione dei suddetti parametri è necessaria ai fini della predisposizione dei bandi per l'assentimento in concessione delle aree, che potranno essere pubblicati soltanto una volta che saranno ultimati i lavori delle opere a mare del distretto della cantieristica.

In merito alla richiesta di ritenere "necessario acquisire fin da adesso anche copia integrale del progetto assentito con la Determinazione conclusiva del 29/03/2017 (prot. n. 3611 del 03/04/2017) della Conferenza di Servizi del 02/03/2017 al fine dei necessari confronti con quanto qui proposto con il Progetto Esecutivo", si allega quanto richiesto.

Relativamente alla richiesta "se il Progetto Esecutivo di cui trattasi corrisponde anche a quanto nella stessa Determinazione [Decreto Presidenziale n. 209/2019 del 31/05/2019 (Allegato n. 5)] sancito con riguardo l'impegno assunto per l'esecuzione delle "opere di mitigazione /compensazione" indicate nella relativa parte dispositiva (v. pp. 6-7)" si conferma che le opere di mitigazione e compensazione del progetto di cui trattasi (opere a mare del distretto della cantieristica) corrispondono a quanto previsto nel Decreto n. 209/2019.

Infine, in merito alla "condizione ambientale n. A.17 del DM-VIA n. 102 del 2015" [Il progetto esecutivo dei capannoni e i particolari costruttivi, ivi compresi i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei capannoni dei cantieri navali, devono essere concordati con il MiBACT e con la Regione Autonoma della Sardegna], si rappresenta che questa Autorità non può al momento ottemperare.

Come già detto, infatti, compete alla medesima la realizzazione delle infrastrutture, mentre la realizzazione dei capannoni e degli altri impianti necessari per lo svolgimento delle attività ivi previste è di competenza dei futuri concessionari.

Pertanto, si potrà ottemperare solo successivamente all'espletamento delle gare per l'assentimento in concessione delle aree, nella fase di autorizzazione dei progetti che verranno presentati dai concessionari, subordinando la predetta autorizzazione all'ottenimento del parere favorevole sul progetto da parte del Ministero della Transizione Ecologica, del MiBACT e della Regione Sardegna.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene di aver ottemperato a quanto richiesto da codesta

MA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f

Direzione Generale e si rappresenta che, essendo stato stipulato in data 18/02/2021 il contratto con l'aggiudicatario delle opere a mare del distretto della cantieristica per un importo di € 20.147.938,78 (di cui € 19.560.192,57 per lavori, € 368.852,82 per oneri sulla sicurezza ed € 218.893,38 per oneri per la progettazione esecutiva) ed avendo quest'ultimo consegnato il progetto esecutivo, questa Autorità deve procedere con urgenza alla consegna dei lavori come previsto contrattualmente, al fine di evitare contenziosi con l'appaltatore >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 29605 del 06/09/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota della Scrivente prot. n. 28939 del 30/08/2021 e al riscontro di codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 18509 del 31/08/2021 (pervenuta, con i relativi DVD, il 03/09/2021), si deve rappresentare che il DVD denominato "1) Opere a mare" non risulta leggibile nella sua interezza (come verificato anche con il supporto del proprio Ufficio informatico), in quanto dei 183 file indicizzabili, soltanto 47 risultano acquisibili e consultabili.

Per quanto sopra, si deve chiedere a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di voler trasmettere una nuova copia del suddetto DVD, verificando preliminarmente che i documenti su di esso riportati siano tutti acquisibili e consultabili.

Con l'occasione e visti i documenti trasmessi sul supporto digitale (DVD) denominato "2) Parco S. Efsio", in particolare quello con oggetto "Lavori di realizzazione del parco della chiesa di S. Efsio presso l'avamposto est del Porto Canale di Cagliari – Riscontro osservazioni nota MiBACT del 21/06/2017" (privo di data e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento), si deve preliminarmente evidenziare a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che la fruibilità del medesimo parco – nei termini indicati dal DM-VIA n. 102 del 2015 - non può essere condizionata alla sottoscrizione o meno di accordi con altri Enti ("Comune /Regione"), non direttamente responsabili delle opere di cui trattasi.

Nella predetta Relazione si afferma, infatti, che "Non avendo competenze in materia di parchi è intendimento dell'Ente [nota della Direzione generale ABAP: leggesi codesta stessa Autorità di Sistema Portuale] sottoscrivere un accordo col Comune/Regione per la gestione o, eventualmente, assentire in concessione la struttura "centro servizi" per lo svolgimento dell'attività, attribuendo al concessionario anche il compito di gestire il parco secondo il Regolamento che verrà concordato con gli Enti locali" (v. p. 1).

Si deve ricordare in merito che il DM-VIA n. 102 del 2015 attribuisce, con la condizione ambientale n. B.15), all'intervento nella zona del PRP denominata H1 (Parco di S. Efsio) una preminente funzione pubblica per il pieno e attuale godimento delle libere visuali del belvedere originariamente riconosciuto con il DM 01/03/1967:

"15. Al fine di salvaguardare quell'"esteso belvedere" riconosciuto dal Decreto ministeriale 01/03/1967, avente ad oggetto la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaia, in Cagliari" (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 21/03/1967), nei suoi punti di vista verso l'antistante specchio di mare, si prescrive che, in corrispondenza della zona della colmata di levante dell'avamposto est del Porto Canale, identificata come zona H2 dal vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Cagliari, siano comunque garantite significativamente le libere visuali del belvedere originariamente riconosciuto, quest'ultimo da assicurarsi anche con nuove modalità di fruizione pubblica, e in connessione tanto funzionale che compositiva, con gli interventi previsti nelle aree individuate dal PRP del Porto di Cagliari come zone H1 e H3".

Pertanto, la realizzazione del suddetto Parco, non seguita dalla sua piena fruibilità da parte del pubblico, costituisce di per sé un elemento di non ottemperanza, per quanto di competenza di questo Ministero, della condizione ambientale richiamata dal DM-VIA n. 102 del 2015.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Quanto sopra, d'altronde, non può che coincidere con quanto determinato in sede di rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del Porto Canale del Porto di Cagliari di cui al Decreto Presidenziale n. 209/2019 del 31/05/2019 di codesta Autorità di Sistema Portuale, nel quale è sancito l'impegno formale del medesimo Ente alla realizzazione (da intendersi, evidentemente, anche nel senso della sua fruibilità) del parco della chiesa di S. Efisio, quale opera di mitigazione/compensazione del più vasto complesso portuale di cui trattasi (cfr. p. 6).

Si rimane in attesa di un cortese e urgente riscontro a quanto sopra chiesto al fine di poter avviare l'istruttoria di competenza >.

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 18876 del 07/09/2021 (pervenuta, con il relativo supporto digitale pen drive l'8/09/2021), ha trasmesso gli elaborati dei due Progetti Esecutivi di cui alla nota prot. n. 16390 del 29/07/2021, comunicando quanto segue:

< Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, assunta al protocollo dell'Ente al num. 18834, si ritrasmette, come richiesto da codesta Direzione Generale, la documentazione delle "Opere a mare", già inviata con note del 29/07/2021 (prot. n. 16390) e del 31/08/2021 (prot. n. 18509), su pen drive.

Relativamente alla condizione ambientale B.15 del DM VIA n. 102 del 03/06/2015 si ribadisce l'impegno formale alla realizzazione del parco della chiesa di S. Efisio quale opera di mitigazione / compensazione del più vasto complesso portuale dell'avamposto est, come sancito dal Decreto Presidenziale n. 209 del 31/05/2019, assicurandone l'immediata e libera fruibilità in ottemperanza alla succitata condizione ambientale.

Si rappresenta, infine, che la nota del RUP del parco della chiesa di S. Efisio, in riscontro alla nota di codesta Direzione Generale del 21/06/2017, risulta firmata digitalmente in data 29/07/2021 alle ore 11.30, /come può evincersi dallo "stato di convalida della firma" >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 30337 del 13/09/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle comunicazioni di pari oggetto prot. n. 28939 del 30/08/2021 e n. 29605 del 06/09/2021, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 18876 del 07/09/2021 (anticipata con PEC in pari data e pervenuta, con la relativa pen drive, alla Direzione generale ABAP l'8/09/2021 - assegnata al Servizio V il 10/09/2021 - v. Allegato n. 1), ha provveduto a reinoltrare la documentazione riferita al Progetto Esecutivo "Opere a mare", al fine di renderne possibile l'acquisizione agli atti della Scrivente.

Considerato che con la suddetta trasmissione del 07/09/2021 (relativa al Progetto Esecutivo "Opere a mare") e la precedente del 31/08/2021 (relativa al Progetto Esecutivo "Parco di S. Efisio"), si è completata l'acquisizione agli atti della Scrivente della documentazione ritenuta necessaria dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai fini della richiesta verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. B.7 del DM-VIA n. 102 del 2015 (il cui termine di efficacia è stato prorogato con il DM-VIA n. 16 del 2021, fino al 30/09/2025), si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sulla verifica di ottemperanza da parte del Proponente della richiamata condizione ambientale n. B.7, avendo cura di comunicare con il richiesto parere anche tutti gli elementi valutati e verificati direttamente in relazione alle ulteriori condizioni ambientali comunque riferibili alle previsioni necessariamente da ricomprendersi - anche solo per i relativi esiti - nei suddetti Progetti Esecutivi (v. condizioni ambientali nn. B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.8 - prima parte, B.9, B.11, B.12, B.13, B.15, B.16 e B.17 del DM-VIA n. 102 del 2015, come anche la condizione ambientale n. 1 del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP prot. n. 36638 del 15/12/2020 - allegato quest'ultimo,



come parte integrante, al DM-VIA n. 16 del 2021).

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che il DM-VIA n. 102 del 2015 e il DM-VIA n. 16 del 2021, con tutti i relativi allegati pareri dei Ministeri concertanti e della Regione Autonoma della Sardegna, come anche la documentazione presentata dall'allora Autorità Portuale di Cagliari (v. procedimenti VIA del MiTE-CreSS: ID\_VIP 1785 e 4761), possono essere consultati per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/588/784>.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e due i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it).

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'espressione delle valutazioni di competenza sulla verifica di ottemperanza richiesta dal Proponente con l'istanza del 29/07/2021, perfezionata con note del 31/08/2021 e del 07/09/2021, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito alla verifica di ottemperanza in oggetto, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito alla verifica di ottemperanza in oggetto, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della suddetta Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: [piero.aebischer@benicurali.it](mailto:piero.aebischer@benicurali.it)).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 33951 dell'11/10/2021, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari il relativo parere endoprocedimentale definitivo chiesto da questa Direzione generale ABAP con nota prot. n. 30337 del 13/09/2021.

Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale, entro 5 giorni dalla ricezione della presente.

Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dell'ulteriore termine di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di questa Direzione generale ABAP per la verifica di ottemperanza in oggetto.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: [mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it)

PEO: [dg-abap.servizio5@benicurali.it](mailto:dg-abap.servizio5@benicurali.it)

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 36043 del 27/10/2021, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocare forza evidenziare come alla data della presente non risulti pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari il relativo parere endoprocedimentale definitivo chiesto da questa Direzione generale ABAP con note prot. n. 30337 del 13/09/2021 (Allegato n. 1) e n. 33951 dell'11/10/2021 (Allegato n. 2).*

*Per quanto sopra, si deve chiedere nuovamente a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler trasmettere immediatamente il proprio parere endoprocedimentale.*

*Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dell'ulteriore termine di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di questa Direzione generale ABAP per la verifica di ottemperanza in oggetto.*

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.*

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 23608 del 04/11/2021, ha comunicato quanto segue alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, come anche, per conoscenza, al Ministero della transizione ecologica:

*< Si fa seguito alla nota prot. n. 16390 del 29/07/2021, con la quale sono stati trasmessi i progetti esecutivi dei lavori in oggetto e della relativa opera di mitigazione.*

*Su richiesta di codesto Servizio si è ulteriormente provveduto alla trasmissione di detti progetti prima su cd-rom con prot. n. 18509 del 31/08/2021 e poi tramite pen drive con prot. n. 18876 del 07/09/2021.*

*Per quanto sopra, tenuto conto dei termini indicati da codesto Servizio con nota 13/09/2021|0030337-P per il rilascio dei pareri endoprocedimentali di competenza, si comunica l'imminente inizio dei lavori di cui trattasi, che avverrà non prima del 4 dicembre p.v. in base alla condizione ambientale B.9 del DM-VIA 102/2015 e preso atto della nota 106323.17-12-2020 >.*

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 37254 dell'8/11/2021, ha comunicato quanto segue:

*< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocare forza evidenziare come alla data della presente continui a non risultare pervenuto da codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari il relativo parere endoprocedimentale definitivo chiesto da questa Direzione generale ABAP con le note prot. n. 30337 del 13/09/2021, n. 33951 dell'11/10/2021 e n. 36043 del 27/10/2021 (Allegato n. 1).*

*Per quanto sopra, si deve chiedere ancora una volta a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler trasmettere immediatamente il proprio parere endoprocedimentale, anche in considerazione del fatto che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 23608 del 04/11/2021 (Allegato n. 2), ha comunicato "... l'imminente inizio dei lavori di cui trattasi, che avverrà non prima del 4 dicembre p.v. in base alla condizione ambientale n. B.9 del DM-VIA 102/2015 e preso atto della nota 106323.17-12-2020 ..." (quest'ultimi da riferirsi agli estremi di protocollazione del MiTE-CreSS del parere tecnico istruttorio reso dalla Direzione generale ABAP nell'ambito del procedimento di proroga dell'efficacia del DM-VIA n. 102 del 2015, conclusosi con l'emanazione del DM-VIA n. 16 del 2021, atti tutti consultabili al seguente indirizzo del sito internet dedicato del medesimo MiTE-CreSS: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/588/784?Testo=&RaggruppamentoID=23#form-cercaDocumentazione>).*

*Nel richiamare l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dell'ulteriore termine di cui sopra, si evidenzia l'esigenza di acquisire gli elementi di valutazione richiesti per consentire l'espressione motivata del parere di questa Direzione generale ABAP per la verifica di ottemperanza in oggetto.*

*Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >.*

MA  
\*



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 42252 del 18/11/2021 (avente ad oggetto il progetto di cui trattasi e, in particolare "... *Richiesta costituzione gruppo di lavoro per Tavolo Tecnico mirato alla redazione delle linee guida per la definizione delle tipologie architettoniche e costruttive degli edificati da ubicare in area Distretto della Cantieristica. Risposta a nota n. 17006 del 06/08/2021*"), ha comunicato quanto segue all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e, per conoscenza, alla Direzione generale ABAP:

*< Codesta Amministrazione, con nota citata in oggetto, ha richiesto alla Scrivente dei rappresentanti tecnici di questa Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna quali componenti di un tavolo tecnico, avente composizione che comprenda la partecipazione anche degli altri Enti competenti in materia di tutela del paesaggio, finalizzato alla definizione delle linee guida sulla progettazione e realizzazione dei fabbricati destinati ad essere localizzati nel nascente Distretto della Cantieristica, per il quale sono in fase di avvio i lavori riferiti al 2° Lotto Funzionale nell'Avamposto Est del Porto Canale di Cagliari.*

*A tal fine, la Scrivente ha individuato i seguenti funzionari quali componenti del succitato Tavolo Tecnico, in rappresentanza di questo Ufficio:*

*Arch. Paolo Margaritella  
Ing. Elena Boldetti*

*Detti funzionari sono incaricati alla partecipazione al suddetto Tavolo per il quale dovrà essere definito, in condivisione, il calendario degli incontri necessari al perseguimento del relativo obiettivo >.*

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 42592 del 22/11/2021, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, allegando allo stesso parere copia della suddetta nota prot. n. 42252 del 18/11/2021:

*< In riferimento alla nota di codesto Servizio del 08/11/2021, Prot. 37254-P, recante terzo sollecito alla Scrivente per la trasmissione del parere endoprocedimentale in relazione alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. B7 inserita nel DM-VIA n. 102 del 2015, beneficiato della proroga dei termini di efficacia con DM-VIA n. 16 del 2021, questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D. Lgs 152/2006, esprime quanto segue:*

*Per quanto concerne gli aspetti di tutela archeologica, si evidenzia quanto segue:*

*Dagli elaborati progettuali presentati non si evince l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 del parere tecnico istruttorio della Direzione Generale ABAP prot. n. 36638 del 15/12/2020, inerente la necessità di assicurare, con oneri a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, la sorveglianza continuativa dei lavori per la realizzazione delle opere a mare da parte di un archeologo in possesso dei requisiti di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente. Il professionista incaricato dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario archeologo competente per territorio e consegnare alla Soprintendenza una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di tali attività, anche in caso di esito negativo, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornalieri sull'avanzamento dei lavori.*

*Per ciò che concerne gli aspetti di tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico e di tutela del paesaggio, in merito alla verifica di ottemperanza di cui alla condizione n. B.7, si evidenzia quanto segue: In relazione al procedimento in oggetto, considerato che la richiedente ADSP del Mare di Sardegna ha trasmesso con nota n. 18509 del 31/08/2021 a questo Ufficio, protocollo di acquisizione n. 31757-A di pari data, la documentazione necessaria al completamento della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al punto B.7 del decreto di cui all'oggetto, consistente nella seguente documentazione: il progetto esecutivo delle opere a mare del distretto della cantieristica avamposto est, il progetto definitivo*

12

MA



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*esecutivo del Parco della Chiesa di Sant'Efisio, unitamente al decreto di aggiudicazione dell'appalto integrato dell'intervento delle opere a mare e relativo contratto; per ciò che concerne la prescrizione relativa alla costituzione di un tavolo tecnico per la redazione delle linee guida sulla tipologia architettonica dei volumi (capannoni e altre strutture di servizio) da inserire nell'area di prossima trasformazione (condizione classificata post operam ma necessaria che venga definita preliminarmente allo scopo di valutare gli impatti complessivi e conclusivi dell'opera in procinto di realizzazione) questa Soprintendenza comunica che ha trasmesso al richiedente con nota n. 42252-P del 18/11/2021, in conoscenza anche a codesto Servizio, i nominativi dei referenti per questo Ufficio quali componenti del suddetto tavolo tecnico che, alla data odierna, non è stato ancora costituito e, conseguenzialmente, non ha ancora avviato i lavori; per ciò che concerne l'avvio del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. per le opere di urbanizzazione che sono state contestate come già avviate, si comunica che non si ha evidenza di un avvio di un'istanza da parte del richiedente in merito all'accertamento di dette opere.*

*Pertanto, si comunica che la condizione ambientale B.7 relativa all'ottemperanza del Decreto di VIA n. 102/2015, così come prorogato con DM n. 16/2021, si considera parzialmente ottemperata in quanto risulta non ottemperata, nel progetto esecutivo presentato, la condizione ambientale n. 1 del parere tecnico istruttorio della Direzione Generale ABAP prot. n. 36638 del 15/12/2020, così come evidenziato all'interno del parere istruttorio per gli aspetti archeologici; inoltre, non risulta avviato il procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs 42/04 e ss.mm.ii. sulle opere già eseguite sopra citate.*

*Si allega al presente parere la nota n. 42252 del 18/11/2021 di questa Soprintendenza recante i referenti per il tavolo tecnico di definizione delle linee guida sulla tipologia architettonica dei volumi da insediare sull'area in argomento. >.*

**CONSIDERATO** che in merito al procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004 per le opere di urbanizzazione a terra del Lotto 1 del progetto di cui trattasi è stata assunta dall'allora Autorità Portuale di Cagliari la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 30/01/2017, avente ad oggetto l'accertamento di compatibilità paesaggistica per le *Opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto est del Porto canale per attività cantieristica – 1° fase – Posizione 91957*, adottata dal Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con atto prot. n. 1122 del 30/01/2017 (trasmessa dalla medesima Autorità, con nota di pari protocollo, all'allora competente Soprintendenza ABAP e da quest'ultima inoltrata, per le vie brevi, alla Direzione generale ABAP l'11/12/2020).

**CONSIDERATO** che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP sono stati, comunque, informati per le vie brevi il 22/11/2021 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale del 22/11/2021 per le Aree funzionali *Patrimonio archeologico* e *Patrimonio architettonico*, evidenziando, pertanto, di rimanere in attesa della trasmissione dei relativi contributi istruttori come chiesti con la nota del 13/09/2021 sopra citata.

**CONSIDERATO** che il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 39350 del 24/11/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

*< In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota di codesto Servizio V prot. n. 30337 del 13.09.2021, considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 42592 del 22.11.2021, assunto agli atti di questa Direzione Generale con prot. n. 39193 di pari data, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.*



Premesso che, nel suddetto parere, in riferimento alla tutela archeologica, la competente Soprintendenza ABAP ha comunicato che, dagli elaborati progettuali presentati, non si evince l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 del parere tecnico istruttorio della Direzione Generale ABAP prot. n. 36638 del 15.12.2020;

Considerato che la suddetta condizione ambientale n. 1, riportata nel parere tecnico istruttorio prot. n. 36638 del 15.12.2020 di questa Direzione Generale e richiamata nel suddetto parere della competente Soprintendenza ABAP, è inerente la necessità di assicurare, con oneri a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, la sorveglianza continuativa dei lavori per la realizzazione delle opere a mare da parte di un professionista archeologo in possesso dei requisiti di legge (DM 244/2019), il cui nominativo dovrà essere comunicato preliminarmente all'avvio dei lavori. Il professionista incaricato dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario archeologo competente per territorio e consegnare alla Soprintendenza una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di tali attività, anche in caso di esito negativo, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornalieri sull'avanzamento dei lavori[.]

Per quanto di competenza, questo Servizio concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nel considerare solo parzialmente ottemperata la condizione ambientale B.7 relativa all'ottemperanza del Decreto di VIA n. 102/2015, così come prorogato con DM n. 16/2021, poiché non risulta ottemperata, nel progetto esecutivo presentato, la condizione ambientale n. 1 del parere tecnico istruttorio di questa Direzione Generale ABAP prot. n. 36638 del 15/12/2020, per tutte le ragioni e le considerazioni esposte dalla stessa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale citato in premessa e sopra sintetizzate >.

**CONSIDERATO** che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 39231 del 22/11/2021, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riscontro alla nota prot. n. 30337 del 13.09.2021 di codesto Servizio V relativa alla questione indicata in oggetto, questo Ufficio prende atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza Abap di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con la nota prot. n. 42592 del 22/11/2021 e rimanda al parere di codesto Servizio V ogni ulteriore considerazione in merito >.

**CONSIDERATI ED ESAMINATI** gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il relativo parere endoprocedimentale del 22/11/2021, sopra integralmente trascritto, e quello di seguito riportato prot. n. 12810 del 14/04/2021, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP del 23/11/2021.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio del Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP del 22/11/2021.

**CONSIDERATO** che a seguito di quanto stabilito con il Protocollo d'Intesa del 22/03/2011 e dall'allora Disciplinare tecnico di attuazione del 01/03/2013, la Regione Autonoma della Sardegna, l'allora Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna e i competenti Soprintendenti di settore hanno sottoscritto il "Fascicolo Comitato" relativo al DM 01/03/1967, Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaia, in Cagliari (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 21/03/1967), il quale ha "Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un esteso belvedere dal quale si gode la vista di un ampio specchio di mare fra i promontori di Pula e della Sella del Diavolo, nonché, verso terra, la visuale di un quadro panoramico limitato dai monti di Pula, comprendente in primo piano lo



*stagno e le saline dette di Macchiareddu”, per il quale la relativa zona oggetto di vincolo paesaggistico “... sita nel comune di Cagliari, comprendente la spiaggia della Plaia, dal km. 2 al km. 8 della via Sulcitana; limitata dal mare e da una parallela alla via suddetta distante da questa m. 200 ... dal vincolo predetto s’intendono escluse le aree demaniali marittime costituite dalle due sottili zone costiere dell’istmo che separa dal mare lo stagno di Santa Gilla ...”, non ricomprende l’intera colmata oggetto di intervento del progetto di cui trattasi, benché ne intercetti le libere visuali verso lo specchio di mare come oggetto del riconoscimento operato dall’allora competente Commissione provinciale per le bellezze naturali.*

**CONSIDERATO** che in base a quanto stabilito dall’articolo 143, comma 1, lettera c, del D.Lgs. n. 42 del 2004, in data 16/05/2013 è stato sottoscritto dalle medesime Amministrazioni un Protocollo d’Intesa per disciplinare l’attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all’identificazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del Codice, comprendendo la determinazione delle prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione.

**CONSIDERATO** che in base ai criteri definiti per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle aree tutelate per legge di cui al Protocollo d’Intesa del 16/05/2013 sopra citato, come anche in base a quanto definito nella Circolare n. 12 del 23/06/2011 della Direzione Generale ABAP, avente ad oggetto la pubblicazione del documento di *“Analisi delle problematiche ed individuazione delle possibili soluzioni relative alla definizione dei criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici come stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio all’art. 143, da utilizzarsi anche a supporto della elaborazione di modelli digitali per la realizzazione di mappe tematiche nell’ambito di sistemi informativi territoriali”*, si deve stabilire che le aree a terra oggetto di interventi, sia per il I che il II lotto dei lavori di cui trattasi, nonché le zone H1 e H3 del PRP del Porto di Cagliari, sono gravate dal vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 42 del 2004.

**VISTO** il Decreto ministeriale 29 settembre 1977 di dichiarazione di interesse particolarmente importante ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, del *“Complesso costituito dalla chiesa di S. Efsio e fabbricati rurali annessi”*, sito nel Comune di Cagliari.

**CONSIDERATO** che con disposizione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DSA-2008-32270 dell’11/11/2008, sulla scorta del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS n. 133 del 29/10/2008, è stata stabilita *“... la non assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto delle sole opere di urbanizzazione primaria dell’area a terra dell’avamposto est del Porto Canale di Cagliari, quali la regolarizzazione del terreno dell’intera area, la realizzazione della viabilità dei piazzali e la realizzazione delle reti tecnologiche, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 1. gli interventi relativi a qualunque opera a mare, o di regolarizzazione delle scarpate esistenti, sono stralciati dal presente parere e devono essere valutati nell’ambito di una apposita procedura di VIA, contestualmente con tutte le altre opere marittime dell’avamposto e con il complesso delle attività previste sulle aree marittime terrestri ...”*.

**CONSIDERATO** che la Regione Autonoma della Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio SAVI del 24/09/2008, n. 24032/825 (pubblicata nel BURAS n. 32, Parti I e II, del 14/10/2008), avente ad oggetto *“Autorità Portuale di Cagliari – Infrastrutturazione dell’avamposto est del porto canale di Cagliari – Comune di Cagliari – valutazione di incidenza ex art. 6 DPR 120/03”*, ha espresso giudizio positivo di valutazione di incidenza riguardo alla esecuzione del progetto *“Urbanizzazione dell’avamposto est del porto canale di Cagliari”*, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni tra le quali le seguenti: *“1. gli interventi relativi a qualunque opera a mare sono stralciati dalla presente valutazione di incidenza e rimandati ad altra procedura e ad ulteriori approfondimenti; 2. l’habitat prioritario 1510 ... dovrà essere riprodotto nell’area destinata a parco della chiesa di S. Efsio, su una superficie corrispondente ad almeno 4 ettari. A tal*



fine dovrà essere realizzata una dettagliata progettazione che consenta prima di produrre le adeguate condizioni edafiche necessarie, e poi il trasferimento di esemplari di *Limonium sp.* in quantità sufficienti a garantire la buona riuscita delle operazioni di impianto; 3. la realizzazione dell'intervento di cui al punto a dovrà precedere o, al più, essere contemporanea alla realizzazione degli interventi riguardanti la colmata di levante ...".

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con la nota prot. n. 18322 del 21/06/2017, aveva comunicato e chiesto quanto segue alla Regione Autonoma della Sardegna e all'allora Autorità Portuale di Cagliari:

< In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alle note della scrivente prot. n. 14470 del 12/10/2016 e n. 17016 dell'08/11/2016 (alla quale ultima ancora non si è avuto riscontro da parte di codesta Soprintendenza ABAP) e a quanto trasmesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con nota prot. n. 5826 del 25/05/2017 (pervenuta il 30/05/2017 e che si allega alla presente, insieme al relativo allegato prot. n. 2721 dell'08/03/2017, per opportuna conoscenza anche dell[e] altre Amministrazioni in indirizzo – evidenziando comunque che la Determinazione conclusiva trasmessa appare mancante di alcune pagine, cfr. alla seconda pagina la troncatura del periodo riferito alla legge n. 241/90, art. 14 quater), si comunica quanto segue.

Con la suddetta nota del 25/05/2017 codesta Autorità chiede a questa Direzione generale ABAP l'approvazione del "progetto definitivo/esecutivo" redatto per la "Realizzazione del Parco della Chiesa di S. Efsio presso l'avamposto est del Porto Canale" in riferimento alla prescrizione n. B.7 del decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 102/2015.

Si ricorda che la prescrizione n. B.7 del suddetto DM recita quanto segue:

- "7. l'intero Progetto Esecutivo dell'opera di cui trattasi, comprensivo anche di quello di cui alla prescrizione n. B.6) per la zona H1 del PRP del Porto di Cagliari, sarà presentato per la relativa approvazione prima dell'inizio dei relativi lavori alla Direzione Generale Belle arti e paesaggio e alle competenti Soprintendenze di settore. Il Progetto Esecutivo per la zona H3 del PRP del Porto di Cagliari di cui alla prescrizione n. B.6) - anche se redatto per successivi lotti - sarà presentato per la relativa approvazione prima dell'inizio dei relativi lavori alla Direzione Generale Belle arti e paesaggio e alle competenti Soprintendenze di settore;

...

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

...

Sez. B)

Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

...

Prescrizioni: B) 7, ...

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Direzione generale Belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Inoltre, si apprende dalla lettura dell'allegato alla nota di trasmissione del progetto del 25/05/2017 (costituito dalla "Determinazione conclusiva di Conferenza di Servizi" assunta ai sensi dell'ex art. 14 quater della legge n. 241/1990 a seguito delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 02/03/2017) che sul "progetto esecutivo" di cui trattasi è stata determinata nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi, con attestazione del Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Cagliari, l'avvenuta ottemperanza della prescrizione n. A.15 del DM n. 102 del 03/06/2015 di compatibilità ambientale, nonché l'acquisizione della relativa autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

MA

A



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Stante la singolare procedura attuata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) per autodeterminare l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione n. A.15 del DM n. 102 del 03/06/2015 di compatibilità ambientale, già specificata quale di competenza in qualità di Ente vigilante della Regione Autonoma della Sardegna (cfr. articolo 2, Verifiche di ottemperanza, del DM n. 102/2015), si deve chiedere a codesta Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali – SVA se abbia già provveduto a rendere la propria determinazione in merito all'avvenuta ottemperanza alla suddetta prescrizione n. A.15.

In particolare, si chiede a codesta Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali – SVA se il progetto esecutivo trasmesso al relativo Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari – Carbonia Iglesias per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica corrisponda alle esigenze di tutela ambientale alla stessa riservate per quanto riguarda il mantenimento dell'HABITAT 1510\*, di cui si descrive lo stato e le opere di protezione previste – costituite anche da una "recinzione di esclusione a giorno" (cfr. p. 11 dell'Elaborato B – Relazione agronomica), al fine di poter comprendere come la nuova sistemazione prevista per l'area del Parco a "Dune e isole verdi" (con l'impiego di "... materiali derivanti dagli scavi delle nuove sistemazioni esterne e da nuovo materiale di proprietà della stazione appaltante depositato nelle aree limitrofe al cantiere ...", di cui tuttavia non si conosce l'origine e compatibilità – cfr. p. 11 dell'Elaborato A – Relazione Tecnica e Quadro Economico) sia compatibile, oltre che con le esigenze di tutela ambientale, anche dal punto di vista paesaggistico, al cui valore tutelato certamente contribuisce il mantenimento del suddetto Habitat.

In effetti, il progetto "definitivo-esecutivo" trasmesso a questa Direzione generale ABAP non rappresenta nei relativi elaborati il perimetro dell'Habitat protetto e neanche la relativa proposta "recinzione di esclusione a giorno", tanto da non poter così comprendere l'impatto paesaggistico di quest'ultima e l'eventuale esclusione dal perimetro dell'Habitat dei rimodellamenti morfologici proposti al centro del parco con le suddette "Dune e isole verdi".

Inoltre, al fine di una chiara comprensione degli effetti paesaggistici del "progetto esecutivo" autorizzato in sede di Conferenza di Servizi, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) ancora una volta non trasmette anche a questa Direzione generale ABAP la relativa Relazione paesaggistica di cui al DPCM 12/12/2005, che dovrebbe aver costituito un elaborato obbligatorio dello stesso progetto "esecutivo" assentito ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 in sede di Conferenza di Servizi.

Nel merito della verifica di ottemperanza richiesta con la nota del 25/05/2017 per la prescrizione n. B.7, questa Direzione generale ABAP ritiene inoltre di non potervi provvedere allo stato attuale, in mancanza della trasmissione del progetto esecutivo di cui al comparto H2 – già oggetto specifico del procedimento di VIA e richiamato nella medesima prescrizione n. B.7, ma anche nella prescrizione n. B.6.

Per quanto sopra e considerato che allo stato attuale questa Direzione generale ABAP non può determinare la positiva verifica di ottemperanza alla prescrizione B.7 del decreto di compatibilità ambientale n. 102/2015, si chiede all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) di voler consequenzialmente consegnare la seguente documentazione o trasmettere i seguenti chiarimenti alla scrivente e alla competente Soprintendenza ABAP (per quest'ultima se non già in possesso) al fine di poter determinare la perdurante compatibilità delle opere previste con le esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale e il paesaggio:

- consegnare il progetto esecutivo di cui alle prescrizioni n. B.6, primo periodo, e n. B.7, primo periodo, relativo al progetto soggetto alla valutazione di impatto ambientale di cui al DM n. 102/2015 (zona H2), come anche indicato nella nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, p. 2/3, ultimo alinea, secondo periodo;



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- consegnare la Relazione paesaggistica allegata al "progetto esecutivo" autorizzato ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 in sede di Conferenza di Servizi del 02/03/2017;
- chiarire le differenze esistenti tra il "progetto definitivo-esecutivo" consegnato con nota prot. n. 5826 del 25/05/2017 e il "progetto esecutivo" autorizzato paesaggisticamente nella Conferenza di Servizi del 02/03/2017;
- chiarire se il Parco di Sant'Efisio, vista la proposta di recinzione su strada di cui all'elaborato "Tavola 12e", è sempre godibile dal pubblico quale punto di belvedere, ovvero l'accesso di quest'ultimo è limitato a precisi orari e stagioni con controllo affidato a quale Ente o Società;
- consegnare un elaborato planimetrico con il quale si illustrino le soluzioni adottate per collegare il Parco di Sant'Efisio "... alle altre aree a verde attrezzate previste dal PRP in un'ottica di continuità della fruizione pubblica di tali spazi ..." (cfr. nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, p. 2/3);
- consegnare un elaborato di sovrapposizione delle strutture demolite dell'edificio esistente e quelle costruite per il "Nuovo Edificio Centro Servizi", con rappresentazione in rendering di quest'ultimo, anche in rapporto alla sua intervisibilità da e verso il limitrofo bene culturale vincolato con DM 29/09/1977 - "Complesso costituito dalla chiesa di S. Efisio e fabbricati rurali annessi";
- consegnare un aggiornamento dell'elaborato "Tavola 03a", con indicato anche il perimetro del vincolo di interesse culturale di cui al DM 29/09/1977;
- consegnare un aggiornamento dell'elaborato "Tavola 03c", con indicato anche il profilo del terreno previsto al termine dei lavori (post-operam), evidenziando nel contempo le progressive interessate dall'Habitat 1510\* e dalla relativa recinzione;
- consegnare un aggiornamento dell'elaborato "Tavola 05", con evidenziata l'area interessata dall'Habitat 1510\* e dalla relativa recinzione, coerente con quanto dichiarato essere stato realizzato tra il 2012 e il 2013 nel "Documento di chiarimenti", allegato allo Studio di Incidenza Ambientale del 29/03/2013, consegnato nell'ambito del procedimento VIA con nota prot. n. 3101 del 02/05/2013;
- consegnare un aggiornamento dell'elaborato "Tavola 06c", con indicato nelle sezioni anche il profilo del terreno allo stato ante-operam, evidenziando nel contempo le aree in sezione interessate dall'Habitat 1510\* e dalla relativa recinzione, nonché i profili di 'dettaglio' illustrati nell'elaborato "Tavola 3" del Progetto Preliminare consegnato con nota prot. n. 5921 del 29/08/2013 nell'ambito del procedimento VIA;
- fotomontaggi che consentano di comprendere, rispetto al "progetto definitivo-esecutivo" consegnato, le libere visuali ancora godibili dal belvedere vincolato paesaggisticamente con DM 01/03/1967 verso gli elementi riconosciuti in quest'ultimo provvedimento.

In ogni caso, si deve evidenziare a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) come i complessi quadri dei provvedimenti di VIA di competenza statale, benché coordinati ai sensi del DM n. 308/2015 nel riferimento ai termini di avvio delle verifiche di ottemperanza e nell'indicazione delle Amministrazioni responsabili, necessitano per la relativa verifica di ottemperanza di una lettura sinergica, tale che non sempre l'attivazione della verifica di ottemperanza di singole prescrizioni - già prevista per eguali termini di avvio e di contenuti progettuali - si rilevi la soluzione migliore per la semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa di tutti i soggetti coinvolti, non escluso lo stesso proponente.

Si rileva, infatti, che l'aver attivato senza una informativa alla scrivente - o apparentemente alla competente Direzione Generale della Regione Autonoma della Sardegna, come anche al Ministero



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare visto quanto dettato all'articolo 2 del DM n. 102/2015 – il procedimento di autodeterminazione dell'ottemperanza alla prescrizione n. A.15, ovvero la mancata comprensione di quanto tale verifica di ottemperanza avrebbe determinato a carico delle ulteriori verifiche di ottemperanza di competenza della scrivente, comporti oggi a carico della scrivente la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, altrimenti forse eludibili in un sinergico coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

Per tutto quanto sopra esposto, si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito da parte della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali – SVA e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (Autorità Portuale di Cagliari) >.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 17016 dell'08/11/2016 sopra richiamata e avete ad oggetto "CAGLIARI – Porto di Cagliari – Avamposto EST del Porto Canale: a) I lotto – opere a terra (Determinazione Direttoriale MATTM n. DSA-2008-32270 dell'11/11/2008); b) Il lotto – opere a mare (Decreto di compatibilità ambientale DM n. 102 del 03/06/2015). Decreto Legislativo n. 152/2006 – VIA e D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, Autorizzazione paesaggistica, art. 167, Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria, co. 4. Proponente: Autorità Portuale di Cagliari - 1. n. 102/2015 – prescrizione A.17. Riscontro del MATTM-DVA prot. n. 26025 del 25/10/2016; 2. Comunicazione alla Soprintendenza ABAP di Cagliari in riferimento alla procedura ex articoli 146 e 167, co.4, del D.Lg. 42/2004 in riferimento alla prescrizione B.15 del DM n. 102/2015", aveva comunicato all'allora competente Soprintendenza ABAP quanto segue:

< In riferimento ai progetti in argomento (I e II Lotto), facendo seguito alla nota della scrivente prot. n. 14470 del 12/10/2016;

nel prendere atto di quanto confermato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 26025 del 25/10/2016 in riferimento alla tempistica di ottemperanza della prescrizione A.17 del DM n. 102/2015 di dichiarazione di compatibilità del Lotto II rubricato alla lettera b);

considerato che con la suddetta nota è stato comunicato che quanto sarà oggetto di verifica di ottemperanza ai sensi della prescrizione A.17 dovrà "... essere coerente con quanto prescritto nell'ambito dell'autorizzazione paesaggistica", il cui procedimento è stato oggetto di specifica comunicazione del 29/09/2016 del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza della Regione Autonoma della Sardegna, il quale ha tuttavia contestualmente constatato l'avvenuta realizzazione di "... opere di urbanizzazione primaria ..." nella medesima area dell'avamposto Est del Porto Canale di Cagliari, per le quali opere si potrebbe determinare la necessità di procedere ad una richiesta da parte dell'Autorità Portuale di Cagliari di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, co. 4, del D.Lgs. 42/2004;

considerato che tra quanto "... ampiamente condiviso e concordato ..." nell'ambito del procedimento VIA, in ultimo con l'emanazione del DM n. 102/2015, vi era anche la constatazione che i capannoni previsti a completamento dei Lotti I e II del nuovo Distretto della Cantieristica non erano parte dei rispettivi progetti già presentati per le verifiche ambientali di competenza statale dall'Autorità Portuale di Cagliari (in quanto la relativa realizzazione è stata attribuita da quest'ultima ai singoli futuri concessionari) e per tale motivo oggetto di specifica prescrizione per l'area dell'avamposto H2 del PRP da ottemperarsi solo nella fase "in corso d'opera - post operam" (B.15) rispetto a quella di attuazione dell'intervento del II Lotto valutato con il medesimo DM n. 102/2015, tanto per definirne comunque la successiva impostazione generale in coerenza con gli obiettivi di tutela paesaggistica dell'area interessata;

considerato, tuttavia, quanto chiesto dal Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia – Iglesias della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 relativamente alla necessaria integrazione del progetto relativo al II Lotto di cui trattasi (cfr. alinea primo e secondo della p. 2/3) anche per la parte relativa ai capannoni;

19



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

confermato quanto già esposto nella nota della scrivente prot. n. 14470 del 12/10/2016 in riferimento al fatto che non si può "... precostituire atti di assenso su opere [nota DG ABAP: legassi quali le "... opere di urbanizzazione primaria ..."] di cui si è accertata la già avvenuta realizzazione] eventualmente non già verificate dal punto di vista paesaggistico che possano successivamente incidere negativamente sulla verifica di ottemperanza delle prescrizioni dettate con il decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 102/2015 ...", con il procedimento eventualmente attivato ai sensi dell'art. 167, co. 4, del D.Lgs. 42/2004;

si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di istruire coerentemente rispetto ai valori paesaggistici esistenti nell'area e alla prescrizione B.15 del DM n. 102/2015 sopra richiamato il procedimento di autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 attivato dall'Autorità Portuale di Cagliari per il Lotto II del progetto del Distretto della Cantieristica nell'avamposto Est del Porto Canale di Cagliari - come richiesto da integrare dal competente Servizio tutela del paesaggio e vigilanza della Regione Autonoma della Sardegna con la nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 - e l'eventuale procedura di compatibilità paesaggistica ex art. 167, co. 4, del medesimo decreto legislativo attivata dall'Autorità in questione per le "... opere di urbanizzazione primaria ...", la cui realizzazione è stata già riscontrata dal suddetto medesimo Servizio tutela del paesaggio e vigilanza.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro in merito da parte di codesta Soprintendenza ABAP, anche in riferimento agli ulteriori quesiti avanzati con la nota del 12/10/2016 sopra richiamata >.

**CONSIDERATO** che fino alla data dell'istanza di cui trattasi del 29/07/2021 non è pervenuto un riscontro da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (già Autorità Portuale di Cagliari) alla richiesta della Direzione generale ABAP del 21/06/2017.

**VISTO** il decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 102 del 03/06/2015 (il cui avviso al pubblico è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 113 del 01/10/2015), relativo al progetto di cui trattasi e per il quale l'allora Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole, con "prescrizioni" (oggi "condizioni ambientali"), con la nota prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/28369 del 13/11/2014.

**VISTO** il decreto interministeriale di compatibilità ambientale n. 16 del 15/01/2021, con il quale è stata prorogata l'efficacia della dichiarazione di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 102 del 03/06/2015, nell'ambito del quale procedimento di proroga la Direzione generale ABAP ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio favorevole con nota prot. n. 36638 del 15/12/2020, con modifiche e precisazioni al testo del DM-VIA n. 102 del 2015, come anche introducendo una nuova condizione ambientale.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del procedimento istruttori della istanza di proroga del termine di efficacia del DM-VIA n. 102 del 2015, la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 35425 del 03/12/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale relativamente all'Area funzionale Patrimonio archeologico:

< In riferimento alla proroga in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali presentati dalla proponente, si comunicano le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO- funzionario responsabile dott.ssa Giovanna Pietra

#### A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

In riferimento al procedimento in oggetto, relativamente a quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, si rappresenta quanto segue.



*Le indagini archeologiche preventive, prescritte dall'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano con note prot. 9356 del 28 marzo 2012 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "prot. 2355 del 27 aprile 2012 e 2789 del 17 aprile 2014", come precisato dalla stessa Soprintendenza ABAP, per le vie brevi, il 04/12/2020] e 472 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "4722", come precisato dalla stessa Soprintendenza ABAP, per le vie brevi, il 04/12/2020] del 25 giugno 2014 (prescrizione B1-B3 del DM-VIA n. 102 del 03/06/2015), sono state effettuate nei periodi 2 novembre 2016 – 24 febbraio 2017 e 9-22 giugno 2017 e propedeutiche all'avvio dei lavori di realizzazione delle opere a mare. Le indagini non hanno evidenziato contesti, strutture ed evidenze in giacitura primaria, si è tuttavia registrata la presenza di numerosi reperti archeologici di età punica e romana in dispersione, che sono stati rilevati, recuperati e ricoverati nei depositi della Soprintendenza. Considerato che la dispersione dei reperti dai luoghi di origine, ubicati in altre zone dell'area portuale, è determinata da accumuli conseguenti a fenomeni meteo-marini che si ripetono periodicamente nel bacino di interesse e considerato il tempo intercorso dalle predette indagini archeologiche, i lavori per la realizzazione delle opere a mare dovranno essere costantemente monitorati da un archeologo in possesso dei requisiti di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato a questo Ufficio preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente. Il professionista incaricato dovrà concordare le modalità di intervento con il funzionario archeologo competente per territorio e consegnare a questo Ufficio una adeguata documentazione descrittiva, grafica e fotografica, di tali attività, anche in caso di esito negativo, comprendente il posizionamento georeferenziato degli scavi e foto giornalieri sull'avanzamento dei lavori.*

*A.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):*

*(nessuno)*

*A.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:*

*Non vi sono vincoli derivanti da norme di pianificazione relative a strumenti urbanistici sovraordinati e atti all'individuazione e tutela di beni archeologici.*

#### **A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA**

*Non si ritiene di dover richiedere documentazione integrativa.*

#### **A.4. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO**

*Pertanto, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la documentazione d'archivio e l'ubicazione delle preesistenze archeologiche note e valutato il contesto storico – archeologico, non si rilevano criticità relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si confermano le prescrizioni MIBAC contenute nel Decreto n. 102 del 03.06.2015, Sez. B) ai punti: 1, 2, 3 [,] 4, 5, 9, 10, 14, 18 ... >.*

**CONSIDERATA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2020 (trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. DICA-16775 del 27/07/2020), con la quale è stata confermata l'efficacia della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna con decreto n. 209 del 31/05/2019, avente ad oggetto la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 per il compendio del Porto Canale di Cagliari e l'approvazione delle relative opere di mitigazione/compensazione, nel cui ambito ricade il progetto di cui trattasi.

**CONSIDERATO** che parte delle opere previste dal progetto di cui trattasi e oggetto di specifica considerazione nell'allora favorevole valutazione di compatibilità ambientale del 2015 (in particolare, quelle relative alle zone H1 e H3 del PRP), sono state ancora citate dal proponente quale parte delle opere di mitigazione e/o compensazione più vaste proposte per la riedizione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica del progetto del Porto Canale di Cagliari di cui alla determinazione finale della Conferenza di Servizi del 27/05/2019, adottata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del



Mare di Sardegna con il decreto n. 209 del 31/05/2019. Infatti, gli elaborati allegati alla *Relazione paesaggistica integrativa* – ver. “marzo 2019” (cfr. capitolo “3.5. Opere a mare della cantieristica” – pp. 13-16), prodotta dalla stessa Autorità alla Conferenza di Servizi del 27/05/2019 a riscontro di quanto chiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna, si riferiscono anche alle opere ricomprese in quelle di cui al 2° Lotto in questione e relative al “Parco di Sant’Efisio” (Allegato 3) e alla “zona H3” (Allegato 4), oggetto d’altronde di specifiche “condizioni ambientali” dello stesso DM-VIA n. 102 del 2015 (cfr. le allora “prescrizioni” nn. A.15, A.16, B.6, B.7 e B.8).

**CONSIDERATO** che il DM-VIA n. 102 del 2015, alla “condizione ambientale” n. B.15, prevede che: “... 15. *Al fine di salvaguardare quell’“esteso belvedere” riconosciuto dal Decreto ministeriale 01/03/1967, avente ad oggetto la “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della spiaggia della Plaia, in Cagliari” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 21/03/1967), nei suoi punti di vista verso l’antistante specchio di mare, si prescrive che, in corrispondenza della zona della colmata di levante dell’avamposto est del Porto Canale, identificata come zona H2 dal vigente Piano Regolatore Portuale del Porto di Cagliari, siano comunque garantite significativamente le libere visuali del belvedere originariamente riconosciuto, quest’ultimo da assicurarsi anche con nuove modalità di fruizione pubblica, e in connessione tanto funzionale che compositiva, con gli interventi previsti nelle aree individuate dal PRP del Porto di Cagliari come zone H1 e H3”.*

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 35425 del 03/12/2020, ha comunicato quanto segue in merito ai “*successivi impianti di volumetrie, conseguenti allo sviluppo di quest’area del porto*”:

*< ... Ad ogni modo, anche i successivi impianti di volumetrie, conseguenti allo sviluppo di quest’area del porto, saranno sottoposti ad un tavolo tecnico tra organi MIBACT, RAS ed ente gestore per valutarne la tipologia, le dimensioni, la cromia, materiali ed in generale gli impatti che possano generare sul contesto secondo quanto disposto dalla Determinazione Conclusiva della Conferenza dei Servizi della ADSP del Mare di Sardegna, Prot. 3611 del 03.04.2017, che ha recepito il parere espresso in quella sede dal delegato della Soprintendenza scrivente.*

...

#### **B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI**

*Si conferma il parere favorevole espresso in sede del primo esame VIA di cui al Decreto n. 102 del 03.06.2015, confermando le relative prescrizioni di cui ai punti inseriti nella sezione B): 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e le prescrizioni inserite nella sezione A): 15, 17 ...>.*

**CONSIDERATO** che il DM-VIA n. 102 del 2015, alle “condizioni ambientali” n. A.15 e A.17, prevede che: “... 15. *il progetto esecutivo di sistemazione del parco della chiesetta di S. Efisio deve essere concordato con il MiBACT e la Regione Autonoma della Sardegna ai fini dell’ottemperanza; parimenti devono essere concordate con la Regione Autonoma della Sardegna la definizione esecutiva degli spazi a verde e la scelta delle essenze a livello di progetto esecutivo; gli alberi e arbusti devono appartenere alla vegetazione autoctona e/o storicizzata; ... 17. il progetto esecutivo dei capannoni e i particolari costruttivi, ivi compresi i pannelli fotovoltaici sulla copertura dei capannoni dei cantieri navali, devono essere concordati con il MiBACT e con la Regione Autonoma della Sardegna”.*

**CONSIDERATO** che la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, concernente l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, *Autorizzazione [paesaggistica]*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, adottata dal Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il 29/03/2017, con prot. n. 3611 del 03/04/2017 (trasmessa all’allora competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 3655 del 03/04/2017, e da quest’ultima trasmessa, per le vie brevi, alla Direzione generale ABAP il 03/12/2020), adotta le seguenti risultanze:

MA +



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

< DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DI CONFERENZA DI SERVIZI

**OGGETTO:** Distretto della cantieristica da realizzarsi nell'avamposto est del porto canale – 2° lotto funzionale: opere a mare. Provvedimento finale di adozione, ex art. 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 02/03/2017 concernente l'autorizzazione paesaggistica sul progetto definitivo ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

**Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Cagliari:**

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 6 aprile 1994, di individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari;

**VISTO** il D.M. n. 132 del 29.04.2016, che nomina il CV (CP) Roberto Isidori Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Cagliari;

**VISTO** il D.Lgs. 04/08/2016 n. 169 "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;

**VISTA** la nota del Ministero delle Infrastrutture prot. n.25755 del 23/09/2016 che, richiamando l'art.22, comma 1 del succitato D.Lgs. 169/2016, rappresenta che gli Organi delle sopresse Autorità Portuali restano in carica fino all'insediamento dei nuovi Organi delle AdSP;

**VISTO** il DM n.102 del 03/06/2015 col quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ha decretato la compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi;

**TENUTO CONTO** che dal succitato Decreto di compatibilità ambientale sono state escluse "le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione";

**VISTA** la nota prot. n. 3797 del 06-05-2016 con cui l'Autorità ha, pertanto, trasmesso al Servizio tutela paesaggistica della RAS il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

**VISTA** la nota prot. n. 37721/TP/CA-CI del 29/09/2016 con cui il succitato Servizio ha sospeso "l'esame della pratica ed i termini per la conclusione dell'iter istruttorio" nelle more dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 relativamente al I lotto funzionale opere a terra del distretto della cantieristica;

**TENUTO CONTO** che in data 30/01/2017 si è svolta la conferenza dei servizi per l'ottenimento del suddetto accertamento di compatibilità paesaggistica, come da relativo verbale;

**CONSIDERATO** che in pari data è stata adottata la determinazione di conclusione della conferenza di servizi per l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art.167 del D.Lgs. 42/2004 relativamente al I lotto funzionale opere a terra del distretto della cantieristica;

**VISTA** la nota prot. n. 1124 del 31/01/2017, trasmessa alla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con cui l'Autorità ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. per l'intervento di cui trattasi;

**VISTO** l'allegato Verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 02/03/2017 dal quale risulta che:

- il Servizio Tutela della R.A.S. con nota prot. n.8273/TP/CA-CI del 02/03/2017 ha proposto di ""esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'intervento limitatamente alla parte delle opere a mare del distretto della cantieristica consistenti in:

- Moli e banchine

MA  
A



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- Canale di navigazione interna
- Apertura varco di accesso nel ruolo di levante
- Avanzamento della linea di riva di circa 71,50 m

poiché si tratta di interventi già disciplinati dalla disciplina del PUC e del piano CASIC che, per l'area in argomento, programmano specifiche attività di cantieristica navale. Le opere, pur nel loro sensibile impatto sul luogo, costituiscono la prosecuzione del paesaggio antropizzato di carattere portuale/cantieristico, ormai definito negli anni passati nell'ampio compendio che contorna il tratto costiero e la zona umida della Laguna di Santa Gilla.

La loro collocazione può definirsi quale tassello attuativo del paesaggio contemporaneo/produttivo compatibile coi vincoli paesaggistici di riferimento seppure con le opportune opere di mitigazione e compensazione integrative della proposta progettuale.

Si ritiene necessario proporre le seguenti condizioni:

1 - Dovranno essere definite progettualmente le seguenti opere compensative e di mitigazione degli interventi:

- a) un percorso viario / pedonale / ciclabile, alberato e modulato alla scala paesaggistica (elementi di arredo - esemplari arborei di pregio - spazi sosta di belvedere - illuminazione - elementi di comunicazione - eliminazione delle barriere architettoniche) del tratto viario che collega il villaggio pescatori e la Chiesa di S. Efisio, al fine di raccordare adeguatamente i due tasselli superstiti della configurazione originaria dei luoghi.
- b) Maggiore definizione della sistemazione del verde previsto nell'intero distretto. Si consiglia il ricorso a specie arbustive della macchia mediterranea ed esemplari arborei che hanno dato un ottimo risultato, sia estetico che botanico, nella città e in ambiti marini simili quali: *Lagunaria patersoni* | *Morus alba* | *Ceratonia siliqua* | *Araucaria excelsa* | *Washingtonia robusta* | *Jacaranda mimosaeifolia*

2 - Dovrà essere rimandata a una fase successiva la definizione progettuale relativa alla formazione dei capannoni e degli spazi aperti di pertinenza. Come da proposta dell'Autorità portuale, si suggerisce l'impostazione di un concorso di progettazione mediante il quale definire, alla scala di dettaglio, tutte le opere, gli elementi architettonici e di sistemazione degli spazi aperti.

Il progetto dovrà essere improntato al massimo rapporto di equilibrio tra l'ambito pianeggiante e la morfologia delle opere, i beni storici e identitari contigui e le specifiche visuali coinvolte.

Si dovrà tener conto della consistenza volumetrica e di elevato dei manufatti, evitando la standardizzazione delle altezze e dei volumi architettonici, in modo tale da formare un distretto della nautica che assolvà, oltre le necessarie funzioni specifiche di razionalizzazione degli interventi, anche il raggiungimento di un equilibrio formale con l'ambito paesaggistico";

- Il Presidente della conferenza, Ing. [omissis], ha rappresentato:

- "relativamente al punto 1), che il tratto di viabilità che raccordo il villaggio dei pescatori con la Chiesa di S. Efisio non è nella disponibilità dell'Ente, in quanto con l'annullamento da parte del Consiglio di Stato della IV delimitazione (sentenza n. 433/2014) risulta di proprietà del Cacip. Pertanto, per l'ottemperanza alla succitata prescrizione, è necessario convocare un[a] conferenza dei servizi preliminare fra tutti gli Enti interessati o comunque coinvolti nella realizzazione degli interventi di mitigazione. L'opera è, infatti, realizzabile solo col parere favorevole del proprietario dell'area e delle altre Amministrazioni interessate
- "Relativamente al punto 2), che la progettazione di eventuali edifici all'interno dei singoli lotti compete ai futuri concessionari, che non è possibile stabilire a priori le esigenze di detti operatori e neppure fissare tipologie costruttive in quanto potrebbero costituire elementi eccessivamente vincolanti ai fini del successo dell'iniziativa";





## ADOTTA

le risultanze della Conferenza dei Servizi decisoria del 02/03/2017 (facente parte integrante del presente provvedimento) e, pertanto, attesta l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, con le prescrizioni indicate nelle premesse, sul progetto esecutivo ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per i lavori di realizzazione del Distretto della cantieristica – 2° lotto funzionale: opere a mare presso l'avamposto est del Porto Canale.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art.14 quinquies, comma 1 del D.Lgs 241/90, entro 10 (dieci) giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente determinazione verrà notificata mediante PEC agli enti convocati alla conferenza dei servizi. Cagliari, 29/03/2017 >.

**CONSIDERATO** il Verbale della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, allegato alla Determinazione sopra richiamata del Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna del 29/03/2017, prot. n. 3611 del 03/04/2017, con il quale, tra l'altro, la Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e Carbonia-Iglesias propone in merito al punto 2 sopra richiamato che: "... L'Ing. [omissis, leggasi "Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e Carbonia-Iglesias"] propone, quindi, in luogo del "concorso di progettazione", la convocazione, prima di bandire le gare per la concessione dei lotti o comunque qualora pervengano richieste delle aree da parte di terzi, di un tavolo tecnico con l'Ufficio Tutela e la Soprintendenza in cui definire, per lo meno, delle Linee Guida che indirizzino nella realizzazione delle opere di competenza dei concessionari e che abbiano la finalità di salvaguardare, per quanto possibile, le visuali pregevoli, nonché di stabilire tipologie costruttive omogenee almeno per gli elementi comuni. L'Ing. [omissis, leggasi la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio] condivide il parere positivo dell'Ufficio Tutela per la realizzazione del 2° lotto funzionale - opere a mare del distretto della cantieristica, esprime parere favorevole ex art. 146 D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. e concorda sulla convocazione del succitato tavolo tecnico per definire le caratteristiche delle future opere a terra per il completamento della "lottizzazione" e per le opere di mitigazione proposte dalla Regione e concordate anche in occasione del sopralluogo effettuato congiuntamente nelle aree dell'avamposto il 19 ottobre u.s. ...".

**VISTA** la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 30/01/2017, avente ad oggetto l'accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria, del D.Lgs. 42/2004, per le Opere di infrastrutturazione primaria dell'avamposto est del Porto canale per attività cantieristica – 1° fase – Posizione 91957, adottata dal Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con atto prot. n. 1122 del 30/01/2017 (trasmessa dalla medesima Autorità, con nota di pari protocollo, all'allora competente Soprintendenza ABAP e da quest'ultima inoltrata, per le vie brevi, alla Direzione generale ABAP l'11/12/2020).

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con la "Relazione del Responsabile del procedimento" del 12/03/2020 (consegnata dal Proponente con nota prot. n. 5881 del 13/03/2020 - cfr. pp. 2-3), ha dichiarato che il Progetto Definitivo oggetto di dichiarazione di compatibilità ambientale è stato modificato, nelle successive fasi autorizzative, sulla base delle interlocuzioni intervenute con "imprenditori del settore della cantieristica".

**CONSIDERATO** che con la sopra richiamata "Relazione del Responsabile del procedimento" del 12/03/2020, le modifiche apportate al Progetto Definitivo già valutato in sede di VIA con il DM-VIA n. 102 del 2015, sono così descritte: "All'inizio del 2015, dopo l'inoltro dello Studio di Impatto Ambientale al MATTM, questa Autorità ha ricevuto delle manifestazioni di interesse da parte di imprenditori del settore della cantieristica volte ad ottenere la concessione demaniale marittima di un'area da utilizzare per il refitting e la

25



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA  
\*

manutenzione di imbarcazioni di grosse dimensioni. Per rendere agevole l'ingresso di dette imbarcazioni all'interno della darsena prevista e consentirgli quindi di raggiungere i cantieri navali, sono state introdotte lievi modifiche alla configurazione della bocca di accesso alla darsena, ampliandola di circa 50 m e riducendo conseguentemente la banchina sud come di seguito raffigurato [nota della Direzione generale ABAP: v. figura di p. 2 della Relazione]. È stata altresì prevista una maggiore profondità di infissione delle palancole, per offrire una maggiore resistenza all'ormeggio di dette imbarcazioni e non precludere in futuro una maggiore profondità dei fondali, previa modifica del Piano Regolatore Portuale con attivazione della procedura di VAS su quest'ultimo e di VIA sull'intervento. Si ritiene che le suddette modifiche, pur comportando una variazione al quadro economico dell'intervento, non influiscano per loro natura sull'impatto ambientale dell'opera. L'infissione delle palancole ad una maggiore profondità non ha infatti rilevanza in termini ambientali, mentre la riduzione della lunghezza della banchina, necessaria per allargare la bocca di ingresso alla darsena, produce un contenimento dimensionale dell'opera" (cfr. pp. 1-2).

**CONSIDERATO** che sempre con la sopra richiamata "Relazione del Responsabile del procedimento" del 12/03/2020, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ha dichiarato che "Il progetto, con la configurazione aggiornata come sopra indicato, nella conferenza dei servizi del 02/03/2017 ha ottenuto l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004" (cfr. p. 3; ma anche la sopra citata Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 02/03/2017, concernente l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004, adottata dal Commissario Straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il 29/03/2017, con prot. n. 3611 del 03/04/2017).

**CONSIDERATO** che la determinazione della eventuale sostanzialità in materia ambientale delle modifiche apportate dal Proponente, nelle successive fasi autorizzative, al Progetto Definitivo già valutato in sede VIA con il DM-VIA n. 102 del 2015, è di competenza del Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente in sede di VIA di competenza statale.

**VISTA** la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Decisoria indetta ai sensi dell'art. 14, co. 2, della legge n. 241 del 1990, con svolgimento in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della suddetta legge, concernente l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni relative all'intervento denominato "Lavori di realizzazione del parco della chiesa di S. Efisio presso l'avamposto est del Porto Canale di Cagliari" (tra le quali l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, con riferimento anche a quanto previsto dalla prescrizione n. A.15 del DM-VIA n. 102 del 2015), adottata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il 20/04/2021, con prot. interno n. 7956 (trasmessa alla competente Soprintendenza ABAP con nota prot. n. 7987 del 20/04/2021), nell'ambito del quale procedimento la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 12810 del 14/04/2021.

**CONSIDERATO** il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna espresso con nota prot. n. 12810 del 14/04/2021, che di seguito si riporta integralmente:

< Codesta Amministrazione ha chiesto - con nota acquisita al protocollo della Scrivente con il n. 9411-A del 18/03/2021 - il parere di questo Ufficio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica inerente alle opere in oggetto e, contestualmente, ha dato comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Esaminata la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza e considerato che l'area interessata dalle opere:

- è sottoposta alle disposizioni contenute nella parte terza del D. Lgs 42/2004 per effetto del D.M. 01/03/1967 (Parte del litorale La Playa);
- è sottoposta alle disposizioni contenute nella parte terza del citato decreto per effetto dell'art.

26



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

142, comma 1, lett. a) (fascia dei 300 metri di distanza dalla battigia marina);

- inserita nell'assetto insediativo relativo agli insediamenti produttivi di cui agli artt. 91-93 delle NTA del PPR;
- l'area è classificata Zona Industriale nel PUC di Cagliari con destinazione dell'area a realizzazione del Parco della chiesa di Sant'Efsio;

Preso atto della relazione tecnico illustrativa (D. Lgs. 42/2004, art 146, comma 7 e ss.mm.ii.) a suo tempo trasmessa nelle more della Conferenza di Servizi del 14.12.2017, sospesa per richiesta integrazioni da parte del Servizio SVA della quale richiesta la presente proposta tiene conto dei dovuti adempimenti e delle relative integrazioni;

Considerato che l'intervento previsto, consistente nella variante intervenuta per adempiere alle richieste integrative del Servizio SVA in relazione alla migliore preservazione dell'Habitat Prioritario 1510; considerato che tale nuova previsione progettuale consiste nel circoscrivere un'area di circa 9000 mq. per preservare le tuttora presenti steppe salate mediterranee (limonietalia), lasciando la restante superficie Di circa 4,00 ha come area di fruizione pubblica e svago a ridosso della chiesetta di Sant'Efsio, non risultano nuove trasformazioni dello stato di fatto e dunque varianti incidenti sul contesto, al contrario si riducono gli impatti sulle aree tutelate rispetto alla primitiva previsione;

- è conforme al PPR;
- è da ritenere compatibile con le esigenze di tutela del sito in quanto trattasi di un'area attualmente in 'stato di notevole degrado, incolta e abbandonata che verrà valorizzata con interventi leggeri e compatibili con le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali del sito.

Considerato che tali previsioni non alterano sostanzialmente lo stato dei luoghi, si esprime, per quanto di competenza, "limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico",

#### PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica.

Si rammenta che Codesta Amministrazione dovrà:

- provvedere, entro venti giorni dalla ricezione della presente nota ed in sua conformità, al rilascio dell'autorizzazione in argomento, tramettendone copia a questo Ufficio ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati;

Si trattiene agli atti dell'Archivio la copia unica in formato digitale degli elaborati pervenuti >.

**CONSIDERATO** che nell'ambito della Conferenza di Servizi Decisoria di cui alla Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi Decisoria adottata dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna il 20/04/2021, con prot. interno n. 7956, è stato acquisito il parere della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 6800 del 16/03/2021, con il quale è stato determinato che "... l'intervento in oggetto, se eseguito nel rispetto della suddetta prescrizione, non deve essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale. Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 ..." e che la "suddetta prescrizione" risulta essere la seguente: "1. tutte le aree attualmente non interessate dalla ricostituzione a scopo compensativo dell'habitat 1510\* potranno essere rinverdite con essenze autoctone compatibili con il contesto ecologico del sito. Si dovrà tuttavia evitare la creazione di "dune artificiali" potenzialmente soggette a trasporto eolico. Pertanto, qualora le terre di scavo con cui si prevede la realizzazione di piccoli rilievi dovessero risultare a matrice sabbiosa, gli stessi rilievi dovranno essere rivestiti con un adeguato strato di terreno vegetale, per l'inserimento di essenze erbacee e/o arbustive autoctone".

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 15719 del 21/07/2021, ha riscontrato la suddetta nota del 16/03/2021 della Regione Autonoma della Sardegna –

MA  
x



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Direzione Generale dell'Ambiente – Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali (acquisita al protocollo del predetto Ente al n. 5409 del 17/03/2021), ha comunicato alla medesima Regione che “... Al fine di tener conto di quanto sopra [nota della Direzione generale ABAP: leggasi la “prescrizione” di cui al parere prot. n. 6800 del 16/03/2021], si comunica che le piccole “dune” previste verranno eliminate dal progetto, trattandosi peraltro di materiale da apporto per realizzare una sopraelevazione di circa 50 cm, mantenendo quindi, per quanto possibile, l'attuale habitat senza apporti di materiale dall'esterno”.

**CONSIDERATO** che l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, con nota prot. n. 18876 del 07/09/2021, ha comunicato, tra l'altro, che “... Relativamente alla condizione ambientale B.15 del DM VIA n. 102 del 03/06/2015 si ribadisce l'impegno formale alla realizzazione del parco della chiesa di S. Efisio quale opera di mitigazione / compensazione del più vasto complesso portuale dell'avamposto est, come sancito dal Decreto Presidenziale n. 209 del 31/05/2019, assicurandone l'immediata e libera fruibilità in ottemperanza alla succitata condizione ambientale”.

**Questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio** in merito alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni (oggi “condizioni ambientali”) di cui alla sezione B) del decreto di compatibilità ambientale di cui al DM-VIA n. 102 del 03/06/2015 (la cui proroga di efficacia, modifica, chiarimento e integrazione con una condizione ambientale è stata disposta con il DM-VIA n. 16 del 15/01/2021), in particolare della “prescrizione” n. B.7 del medesimo DM-VIA; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; visti i contributi istruttori del Servizio II e III della medesima Direzione generale; esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

- **DM-VIA n. 102 del 2015:**

- Prescrizione di cui alla sezione B), n. 1: ottemperata; si prende atto di quanto comunicato in merito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 35425 del 03/12/2020;
- Prescrizione di cui alla sezione B), n. 2: ottemperata; si prende atto di quanto comunicato in merito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 35425 del 03/12/2020;
- Prescrizione di cui alla sezione B), n. 3: parzialmente ottemperata; la prescrizione è ottemperata per quanto attiene il relativo rimando alle prescrizioni nn. B.2 e B.3, prendendo atto di quanto comunicato in merito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 35425 del 03/12/2020; non è ottemperabile in questa fase per quanto attiene il rimando effettuato dalla prescrizione n. B.4;
- Prescrizione di cui alla sezione B), n. 4: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla sezione B), n. 5: parzialmente ottemperata; la prescrizione è ottemperata per quanto attiene il relativo rimando alle prescrizioni nn. B.2 e B.3; non è ottemperabile in questa fase per quanto attiene il rimando effettuato alla prescrizione n. B.4; non è ottemperata per quanto attiene la condizione ambientale n. 1 di cui al DM-VIA n. 16 del 2021;
- Prescrizione di cui alla sezione B), n. 6: parzialmente ottemperata; la prescrizione è ottemperata per quanto attiene ai relativi periodi primo e terzo con riguardo al Progetto Esecutivo del Parco della chiesa di S. Efisio; non è ottemperabile in questa fase per quanto attiene il relativo secondo e terzo periodo con riguardo al Progetto Esecutivo della zona H3 del PRP del Porto di Cagliari;



- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 7**: parzialmente ottemperata; la prescrizione è ottemperata per quanto attiene al relativo primo periodo con riguardo al Progetto Esecutivo del Parco della chiesa di S. Efisio; non è ottemperata per quanto attiene alla prescrizione n. B.15 e alla condizione ambientale n. 1 del DM-VIA n. 16 del 2021; non è ottemperabile in questa fase per quanto attiene il relativo secondo periodo con riguardo al Progetto Esecutivo della zona H3 del PRP del Porto di Cagliari;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 8**: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 9** (v. precisazione di cui alla lett. b del parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP prot. n. 36638 del 15/12/2020, parte integrante del DM-VIA n. 16 del 2021): parzialmente ottemperata; la prescrizione è ottemperata per quanto attiene la richiesta di cui alla prescrizione n. B.3; non è ottemperabile in questa fase relativa al Progetto Esecutivo per quanto attiene le ulteriori comunicazioni previste dal DM-VIA n. 102 del 2015 e la condizione ambientale n. 1 del DM-VIA n. 16 del 2021;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 10**: parzialmente ottemperata; la prescrizione è ottemperata per quanto attiene il relativo rimando alle prescrizioni nn. B.2 e B.3, prendendo atto di quanto comunicato in merito dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale di cui alla nota prot. n. 35425 del 03/12/2020; non è ottemperabile in questa fase relativa al Progetto Esecutivo;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 11**: non ottemperabile in questa fase (Macrofase ANTE-OPERAM – 2 Fase di progettazione esecutiva). Si deve evidenziare, in ogni caso, all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che con il Progetto Esecutivo del parco della chiesa di S. Efisio trasmesso per la relativa verifica di ottemperanza (v. la prescrizione n. B.7 del DM-VIA n. 102 del 2015) non si evince che tra gli oneri assunti in sede di redazione del medesimo progetto vi siano anche quelli definiti dalla presente prescrizione. Pertanto, si deve chiedere a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di voler fornire a questa Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza ABAP chiarimenti e rassicurazioni in merito alla avvenuta considerazione con il Progetto Esecutivo del Parco della chiesa di S. Efisio di quanto previsto dalla prescrizione n. B.11 e alla sua effettiva previsione di ottemperanza in corso d'opera (4. Fase di cantiere);
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 12**: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 13**: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 14**: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 15**: non ottemperata. Si deve evidenziare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna che la perdurante mancata ottemperanza alle previsioni di cui alla presente prescrizione comporta che il progetto di cui trattasi continui a permanere privo di uno degli elementi fondamentali di verifica della sua compatibilità ambientale, che si rammenta potrà determinarsi solo a valle della integrale ottemperanza delle condizioni ambientali (o "prescrizioni") dettate in sede di dichiarazione di compatibilità ambientale con il DM-VIA n. 102 del 2015 e il DM-VIA n. 16 del 2021;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 16**: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 17**: non ottemperabile in questa fase;
- Prescrizione di cui alla sezione **B)**, **n. 18**: non ottemperabile in questa fase.



- **DM-VIA n. 16 del 2021:**

- **Condizione ambientale n. 1: non ottemperabile in questa fase (Macrofase ANTE-OPERAM – 2 Fase di progettazione esecutiva). Si deve evidenziare, in ogni caso, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna** che con il Progetto Esecutivo del 2° lotto funzionale – opere a mare trasmesso per la relativa verifica di ottemperanza (v. la prescrizione n. B.7 del DM-VIA n. 102 del 2015) non si evince che tra gli oneri assunti in sede di redazione del medesimo progetto vi siano anche quelli definiti dalla presente condizione ambientale. Infatti, nel relativo *Quadro Economico* (v. elaborato codice n. 2101-R019-Rev.0) non si rinviene una specifica voce relativa a quanto indicato con la presente condizione ambientale (a meno che non si intenda chiarire che quella relativa a *“rilievi, accertamenti ed indagini”* della voce B sia comprensiva di quanto qui richiesto). Inoltre, si deve evidenziare che il *“Capitolato Speciale d’Appalto Integrazioni”* (codice elaborato 2101-R018-Rev.1) ugualmente non riporta, all’art. 70.2, *“Obblighi dell’Appaltatore a seguito delle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale”* (cfr. pp. 90-92), che le previsioni di cui alla presente condizioni ambientale siano state poste a carico dell’Appaltatore, ovvero che siano rimaste a carico di codesta medesima Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (v., al contrario, quanto solo riportato alla p. 92: *“... - Qualora durante l’attività di dragaggio dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, dovrà essere informata la D L al fine di consentire di informare anche la competente Soprintendenza Archeologia, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l’ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione e conservazione dei resti sepolti. In tal caso il D.L. sospenderà immediatamente tutti i lavori per un periodo massimo di 30 giorni senza che l’appaltatore possa pretendere alcun onere o indennizzo ...”*). Quanto sopra risulta riportato nel Progetto Esecutivo del 2° lotto funzionale – opere a mare benché nel relativo elaborato *“Autorizzazioni e pareri”* (codice 2101-R003-Rev.0) siano stati correttamente tenuti presenti i contenuti del DM-VIA n. 16 del 2021. Pertanto, si deve chiedere a codesta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna di voler fornire a questa Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza ABAP chiarimenti e rassicurazioni in merito alla avvenuta considerazione con il Progetto Esecutivo del 2° lotto funzionale – opere a mare di quanto previsto dalla condizione ambientale n. 1 del DM-VIA n. 16 del 2021 e alla sua effettiva previsione di ottemperanza in fase *ante-operam* (3. Fase precedente la cantierizzazione) e in corso d’opera (4. Fase di cantiere).

**Si rimane in attesa di ricevere le ulteriori comunicazioni ed assicurazioni di ottemperanza da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e della competente Soprintendenza ABAP.**

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 1 - arch. Piero Aebischer

(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio V  
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL DIRETTORE GENERALE  
arch. Federica GALLONI



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it